



CPIA di Padova - Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti

Via Dorighello 16, 35128 Padova – C.F. 92271980283 – C.M. PDMM25500L – Tel. 049 8206705
E-mail: PDMM25500L@ISTRUZIONE.IT - PEC: PDMM25500L@PEC.ISTRUZIONE.IT - www.cpiapadova.it

REGOLAMENTO INTERNO CPIA DI PADOVA e REGOLAMENTO DI DISCIPLINA contenente diritti e doveri delle studentesse e degli studenti e possibili sanzioni disciplinari

Il presente Regolamento è conforme ai principi e alle norme dello "Statuto delle Studentesse e degli Studenti", emanato con il D.P.R. 24 giugno 1998 n. 249, al Regolamento dell'Autonomia delle Istituzioni scolastiche, emanato con il D.P.R. 8 marzo 1999 n. 275, al D.P.R. 21 novembre 2007 n. 235, alla Nota del MIUR n. 3602/PO del 31 luglio 2008 e alle disposizioni in materia di istruzione e diritto allo studio dei cittadini stranieri, dettate dalla Legge 6 marzo 1998 n. 40.

Art. 1 (Vita della comunità scolastica)

Il C.P.I.A. è un luogo di formazione, educazione, dialogo, ricerca ed esperienza sociale. La vita della comunità scolastica è fondata su valori democratici e si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza, di religione e sul rispetto reciproco di tutti i soggetti che la costituiscono. Pertanto, per il raggiungimento delle finalità educative e didattiche, è fondamentale curare i rapporti interpersonali ed il rispetto delle regole della vita comunitaria, nella massima attenzione a diverse culture, ruoli e luoghi di provenienza.

I valori della leale collaborazione, cooperazione e della condivisione delle pratiche su cui si fonda la comunità scolastica sono alla base di questo regolamento. Fondamento dello stesso regolamento i diritti inviolabili di cui all'art. 2 Costituzione, diritti naturali riconosciuti alla persona anche se non scritti.

Il regolamento ha carattere generale e si riferisce a tutti i frequentanti il C.P.I.A., al fine di disciplinare lo svolgimento delle attività e di coinvolgere singoli e gruppi nell'assunzione di responsabilità precise nei confronti di persone, ambienti e attrezzature.

L'intenzionalità educativa è finalizzata a contribuire allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del senso di responsabilità e dell'autonomia e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e professionali adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.

La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.

Per quanto concerne gli studenti, il regolamento è valido fin dal primo contatto con la struttura ed essi, sottoscrivendo il modulo di iscrizione, ne dichiarano la presa visione e l'accettazione. Le finalità perseguite sono esclusivamente di tipo educativo e formativo e

gli eventuali provvedimenti disciplinari tuteleranno sempre e comunque i diritti di trasparenza e di rispetto della privacy.

Il regolamento si compone di diritti, che devono essere garantiti, e di doveri, che devono essere rispettati.

Art. 2 (Diritti)

1. Gli studenti hanno diritto ad una formazione culturale adeguata che rispetti la loro identità culturale. In un'ottica di lifelong learning, la scuola deve valorizzare le inclinazioni personali di ciascuno.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto alla riservatezza.
3. Gli studenti e le famiglie dei minori hanno diritto di essere informati sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Gli studenti e le famiglie dei minori hanno diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola e ad essere consultati nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sugli aspetti didattico organizzativi.
5. Gli studenti hanno diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva.
6. Gli studenti stranieri hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola, quindi, promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza e alla tutela della loro cultura e alla realizzazione di attività interculturali.
7. L'istituzione scolastica si impegna a garantire: Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti di Padova a. la valorizzazione del patrimonio culturale e professionale della persona attraverso la ricostruzione della sua storia individuale e il riconoscimento di saperi e competenze acquisiti in ambito formale, non formale e informale; b. la personalizzazione del percorso sulla base della definizione di un Patto formativo individuale (corsi formali); c. l'attestazione del percorso svolto.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative aggiuntive e integrative, anche mediante il sostegno di iniziative liberamente assunte dagli studenti e dalle loro associazioni;
 - c. iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio nonché per la prevenzione e il recupero della dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche con handicap;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;
 - f. servizi di sostegno e promozione della salute e di assistenza psicologica.

9. Il presente regolamento garantisce l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola, del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola, nonché l'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte, nei limiti delle prioritarie attività didattiche settimanali programmate.

Art. 3 (Doveri)

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del capo d'istituto, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei loro compagni lo stesso rispetto, anche formale, che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art.1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste dalle norme vigenti ed impartite nelle singole sedi o punti di erogazione.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola.
7. E dovere di ogni Studente rispettare la dignità umana e riconoscere ed accettare le diversità etniche, culturali e religiose. Combattere e denunciare ogni forma di bullismo, cyberbullismo o prevaricazione.

Art. 4 (Disciplina)

1. Il presente regolamento individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche di ogni singola scuola, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, secondo i criteri di seguito indicati. A tal fine, oltre al richiamo verbale individuale o di gruppo che non comporta automatica sanzione disciplinare, vengono esplicitamente sanzionati dal singolo docente con nota disciplinare apposta nel registro elettronico o su altro supporto in caso di non funzionamento del registro elettronico i seguenti comportamenti: i comportamenti contrari all'art. 3 e in particolare 3.2 (uso non autorizzato del cellulare) e 3.4 (uso non corretto della mascherina)
2. Vengono esplicitamente sanzionati dal Consiglio di Classe competente, con sospensione dalle lezioni fino a cinque giorni, tenendo conto dei successivi commi 3-9 del presente art. 4, i seguenti comportamenti, a titolo esemplificativo:

- l'uso ripetuto del cellulare, nonostante i richiami del docente, durante l'attività didattica;
 - la violazione delle norme sulla privacy o atti di bullismo o cyberbullismo nei confronti dei compagni o del personale scolastico, docenti, personale ATA;
 - il rifiutarsi di indossare la mascherina all'interno dei locali ove si svolge l'attività didattica, in vigore dell'obbligo di tenerla correttamente indossata, mettendo a rischio la salute propria o quella degli altri.
 - È assolutamente vietato pubblicare fotografie, video, e registrazioni audio senza il consenso degli interessati (dei genitori per i minori).
 - La pubblicazione priva di consenso determina violazioni di tipo amministrativo e di tipo penale.
3. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
 4. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
 5. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
 6. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertirle in attività in favore della comunità scolastica, con particolare attenzione ai minori.
 7. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
 8. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni.
 9. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
 10. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
 11. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
 12. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 (Impugnazioni)

1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 328, commi 2 e 4, del decreto legislativo 16 febbraio 1994, n. 297.
2. Contro le sanzioni disciplinari diverse da quelle di cui al comma 1 è ammesso ricorso entro 10 giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, del quale fa parte il Dirigente Scolastico, un rappresentante degli studenti scelto a caso nel luogo nel quale si sono svolti i fatti contestati, i due docenti scelti dal Collegio Docenti come membri del Comitato di Valutazione o il loro assenza o impossibilità il docente individuato come referente bullismo/cyberbullismo. In caso di parità, prevale il voto del Dirigente Scolastico. Prima di deliberare, l'organo di garanzia ha facoltà di sentire lo studente o di chiedere memorie scritte dei docenti, degli studenti o quanto verbalizzato dal competente Consiglio di Classe.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Il dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti della scuola secondaria superiore o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento, anche contenute nei regolamenti degli istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati dal consiglio scolastico provinciale, e presieduto da una persona di elevate qualità morali e civili nominata dal dirigente dell'Amministrazione scolastica periferica. Per la scuola media in luogo degli studenti minori sono designati altri due genitori.

Art. 6 (Disposizioni finali)

1. Il presente regolamento viene adottato o modificato previa consultazione degli studenti, da effettuare senza formalità.
2. Del presente regolamento, recante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti, è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione, a partire dall'a.s. 2022/23.
3. È abrogato il capo III del R.D. 4 maggio 1925, n. 653.

Il presente regolamento, sentito il collegio docenti, previa consultazione informale degli studenti, è inserito immediatamente, nel momento della sua adozione da parte del Consiglio di Istituto/Commissario Straordinario, in Amministrazione Trasparente del Cpia di Padova e diviene immediatamente efficace.